

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la domanda di grazia presentata da Ernesto Nipeda

(del 7 maggio 1973)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Vi trasmettiamo per decisione la domanda di grazia 13 aprile 1973 presentata dal signor Ernesto Nipeda, cittadino italiano, 1949, attualmente detenuto presso il Penitenziario cantonale di Lugano - La Stampa.

1. Con sentenza 15 dicembre 1972 del Presidente delle Assise correzionali di Lugano-Città, l'istante è stato condannato per ripetuto furto d'uso di automobili e tentato furto, a 9 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni.

Nell'istanza di grazia — che si limita a chiedere la revoca dell'espulsione giudiziaria — viene esposto in modo dettagliato:

- il curriculum vitae del Nipeda, dal quale appare la triste situazione familiare per cui dalla nascita e sino a 17 anni è stato costretto a continui spostamenti in istituti per ragazzi abbandonati;
- la situazione nella quale egli si è trovato nel nostro Paese e in Italia in seguito ai suoi tentativi di sottrarsi al servizio militare, ciò che ha contribuito, unitamente alle difficoltà da lui incontrate perchè privo di famiglia, a creare le premesse per un'attività delittuosa;
- come ha trascorso la sua esistenza dal giorno della sua espulsione dalla Svizzera, in seguito alla sua prima condanna (decreto 3 giugno 1970 del Procuratore pubblico sottocenerino — entrata illegale e furto — 15 giorni detenzione — SC 2 anni — espulsione 5 anni);
- i motivi che dovrebbero giustificare il tentativo di reinserire il Nipeda nella nostra società con il conseguente accoglimento della grazia, tenendo in particolare considerazione il fatto che la madre (ha sposato un cittadino svizzero ed è domiciliata a Lugano) si è dichiarata disposta ad ospitarlo, e assisterlo.

2. Il Consiglio di vigilanza, quale Autorità competente per il preavviso dell'istanza di grazia, si esprime favorevolmente per i seguenti principali motivi:

- le vicende personali che hanno portato il Nipeda a delinquere rispondono all'esigenza di eccezionalità richiesta per la grazia;
- malgrado le condanne pronunciate a suo carico dai Tribunali penali ticinesi, non ricorrono gli estremi di pericolosità negli atti delittuosi e nel comportamento in genere del Nipeda (per i reati più gravi — 6 furti — il valore della refurtiva non supera i Fr. 3.000,— complessivamente);
- la prognosi favorevole 12 dicembre 1972 della Sezione medico-psicologica;
- le possibilità di risocializzazione fornite dalla madre — ora di nazionalità svizzera — e da altri parenti, che si dichiarano disposti ad aiutare il Nipeda.

Il direttore del Penitenziario cantonale, pure chiamato a dare il suo preavviso, divide le motivazioni esposte dal Consiglio di vigilanza, tenuto conto del comportamento ottimo nel Penitenziario del Nipeda. Precisa inoltre che trat-

tasi di un detenuto disciplinato, educato e attivo nel lavoro. La sua prognosi è positiva se egli potrà essere convenientemente assistito.

3. A maggiore informazione del Gran Consiglio aggiungiamo :

- il Nipeda, per quel che concerne la pena emanata con sentenza 15 dicembre 1972 dalle Assise correzionali di Lugano-città, è stato ammesso al beneficio della liberazione condizionale a partire dal 5 aprile 1973 con decisione 21 febbraio 1973 del Consiglio di vigilanza. La stessa Autorità ha nel contempo deciso la revoca della liberazione condizionale in relazione alla sentenza 21 aprile 1972 delle Assise correzionali di Lugano-città. A partire dal 5 aprile 1973 il Nipeda sta quindi scontando un residuo di pena di due mesi di detenzione ;
- il Nipeda, dopo le precedenti scarcerazioni, venne consegnato alle Autorità italiane non avendo formulato una particolare richiesta che evitasse il suo arresto in Italia. Infatti, quando trattasi di ricercati, la polizia non consegna gli espulsi alle Autorità italiane, a meno che non esista nei loro confronti una richiesta di estradizione.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1945). Tale Autorità non, è un giudice di grado superiore che possa annullare gli effetti di un giudizio penale : la grazia non è una sentenza, bensì un provvedimento di carattere straordinario, che può essere ammesso soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituisce una misura non adeguata alla personalità del condannato.

L'istanza di grazia è trasmessa a questo Gran Consiglio per la decisione di sua competenza, richiamando l'urgenza della pratica, dato che il Nipeda sarà messo in libertà il 5 giugno 1973.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli